

**Modalità e criteri per la presentazione delle istanze relative agli esperimenti di regolazione, alla posticipazione dell'anno *target* e alla adesione alla regolazione speciale**

Il presente documento, predisposto dalla Direzione Infrastrutture di ARERA ai sensi del punto 3. lettera a) della deliberazione 23 dicembre 2019, 566/2019/R/eel, fornisce istruzioni operative alle imprese distributrici di energia elettrica ai fini di:

1. elaborare i dati relativi agli indicatori di continuità del servizio ( $D_1$  e  $N_1$ ) per gli ambiti *critici* e *ipercritici* partecipanti alla regolazione speciale;
2. richiedere per gli ambiti *critici* e *ipercritici* il posticipo dell'anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni;
3. aderire alla regolazione speciale per il numero di interruzioni;
4. aderire alla regolazione per esperimenti.

**Premessa generale circa i livelli obiettivo, la regolazione speciale del numero di interruzioni, i livelli tendenziali e l'anno *target* per il raggiungimento dei livelli obiettivo**

Il TIQE 2020-23 (di seguito anche TIQE) ha confermato per il semiperiodo 2020-23 i previgenti livelli obiettivo della durata e del numero di interruzioni collegati alle rispettive regolazioni premi-penalità.

Per quanto riguarda il numero di interruzioni è stata introdotta una regolazione speciale facoltativa che prevede premi e penalità addizionali rispetto alla regolazione "ordinaria". Gli ambiti dell'impresa distributtrice che aderisce sono quelli caratterizzati nel biennio 2018-19 da un livello effettivo del numero di interruzioni  $N_1$  (al lordo dei Giorni con Fulminazioni Eccezionali - GFE) uguale o superiore a 1,5 volte il livello obiettivo applicabile e comunque non devono essere tra quelli selezionati per la partecipazione agli esperimenti regolatori. Per i restanti ambiti con  $N_1$  al di sotto di detta soglia, la regolazione speciale non si applica.

L'istanza di partecipazione alla regolazione speciale deve essere presentata con la comunicazione prevista ai sensi del comma 27.1 del TIQE.

La regolazione speciale consente all'impresa distributtrice di raggiungere il livello obiettivo del numero di interruzioni entro il 2025 per gli ambiti caratterizzati nel biennio 2018-19 da un livello effettivo del numero di interruzioni  $N_1$  (al lordo dei GFE) oltre 2,5 volte il livello obiettivo applicabile (ambiti *ipercritici* con anno *target* al 2025). Tra gli ambiti territoriali così selezionati, l'impresa può richiedere il posticipo al 2027 per il raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni  $N_1$  per quelli per i quali siano necessari interventi di carattere strutturale, da comprovare tramite l'utilizzo di indicatori scelti dall'impresa distributtrice e da una apposita relazione tecnica (ambiti *ipercritici* con posticipazione con anno *target* al 2027).

Per gli ambiti caratterizzati nel biennio 2018-19 da un livello effettivo del numero di interruzioni  $N_1$  (al lordo delle GFE) tra 1,5 e 2,5 volte il livello obiettivo applicabile, l'anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo è il 2023 (ambiti *critici*). Tra gli ambiti territoriali così selezionati, l'impresa può richiedere il posticipo al 2025 per il raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni  $N_1$  per quelli per i quali siano necessari interventi di carattere strutturale,

da comprovare tramite l'utilizzo di indicatori scelti dall'impresa distributrice e da una apposita relazione tecnica (ambiti *critici con posticipazione* con anno *target* al 2025).

La posticipazione dell'anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo è accordata o respinta dall'Autorità entro il 30 settembre 2020, a seguito dell'esame delle relazioni tecniche fornite dalle imprese e di eventuali interazioni con gli Uffici.

Il differimento dell'anno *target* al 2025 o al 2027 comporta la rideterminazione dei livelli tendenziali del numero di interruzioni, secondo la vigente funzione di miglioramento, utilizzando come livello di partenza il livello effettivo dell'indicatore  $N_1$  nel biennio 2018-19, al netto dei GFE, anche tenendo conto dell'eventuale decisione dell'impresa di aderire alla regolazione delle interruzioni dovute a cause esterne.

Per gli ambiti per i quali l'anno *target* è il 2023 (*critici senza posticipo*, non ammissibili alla regolazione speciale, oppure ambiti di imprese che non richiedono la partecipazione alla regolazione speciale) sono fatti salvi i livelli tendenziali fissati con la delibera 702/2016/R/eel. Per tali ambiti, la rideterminazione dei livelli tendenziali si rende necessaria solamente in caso di adesione dell'impresa alla regolazione delle interruzioni dovute a cause esterne, utilizzando come livello di partenza il livello effettivo dell'indicatore  $N_1$  nel biennio 2014-15 senza depurazione dei GFE.

Anche per gli ambiti territoriali che partecipano agli esperimenti regolatori - e che per questo motivo non possono partecipare alla regolazione speciale<sup>1</sup> - viene adottato un meccanismo identico a quello della regolazione speciale per la determinazione dell'anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni e per la rideterminazione dei relativi livelli tendenziali, indipendentemente dal fatto che l'impresa aderisca o meno alla regolazione speciale. Anche per gli ambiti partecipanti agli esperimenti regolatori verrà preso in considerazione l'indicatore  $N_1$  nel biennio 2018-19 al lordo dei GFE ai fini della verifica con le soglie "oltre 2,5 volte" oppure "compreso tra 1,5 e 2,5 volte" il livello obiettivo applicabile ai fini della classificazione di *iper criticità* (anno *target* 2025) o *criticità* (anno *target* 2023). Se poi l'impresa dimostra, come nel caso di partecipazione alla regolazione speciale, la sussistenza di criticità di carattere strutturale, comprovabili da indicatori e da apposite relazioni tecniche, l'Autorità potrà accordare la posticipazione al 2027 o al 2025 dell'anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo applicabile. Anche per tali ambiti verranno rideterminati i livelli tendenziali, con le medesime regole introdotte per la regolazione speciale. La principale differenza con la regolazione speciale è che, per gli anni di durata dell'esperimento regolatorio, i livelli tendenziali dell'Autorità saranno disattivati, in favore del meccanismo premi-penalità proposto dall'impresa (se approvato dall'Autorità).

Per la durata dell'esperimento regolatorio (cioè al più tardi fino al 2023, in base alle proposte di esperimento presentate ed approvate dall'Autorità), i livelli tendenziali del numero di interruzioni dell'Autorità sono quelli determinati con la delibera 702/2016/R/eel, o quelli rideterminati dall'Autorità come sopra indicato. Per la durata delle interruzioni il livello tendenziale dell'Autorità coincide sempre con il livello obiettivo.

L'Autorità conferma o ridetermina entro il 30 settembre 2020 i livelli tendenziali del numero di interruzioni dal 2020 sino all'anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo sulla base di quanto sopra illustrato e delle informazioni rese disponibili dalle imprese distributrici per tutti gli ambiti territoriali, anche per quelli che eventualmente potranno essere sede di esperimento regolatorio dal 2021. Per detti ambiti, sulla base delle informazioni rese disponibili entro il 28 febbraio 2021

---

<sup>1</sup> La regolazione speciale e la regolazione per esperimenti sono facoltative; gli ambiti territoriali che partecipano ad una delle due regolazioni non possono partecipare all'altra.

dalle imprese, i livelli tendenziali del numero di interruzioni potranno essere nuovamente rideterminati, ove fosse richiesto un posticipo biennale, in caso di comprovata criticità strutturale, entro il 30 settembre 2021, utilizzando come livello di partenza il livello effettivo dell'indicatore  $N_1$  nel biennio 2018-19, al netto dei GFE. Per gli ambiti sede di esperimento regolatorio dal 2021, per il 2020 si applica la regolazione "ordinaria" con utilizzo del livello tendenziale 2020 determinato dall'Autorità come sopra illustrato.

## 1. Elaborazione dei dati di continuità per gli ambiti *critici* e *ipercritici* partecipanti alla regolazione speciale ai sensi dell'articolo 27 del TIQE

Ai sensi del comma 27.1 del TIQE, l'impresa distributrice è tenuta a comunicare la volontà di aderire alla regolazione speciale. Tale adesione volontaria comporta la partecipazione obbligatoria di tutti gli ambiti territoriali *critici* e *ipercritici* dell'impresa, così come definiti dal comma 27.2 del TIQE, ad esclusione di quelli selezionati dall'impresa per la partecipazione agli esperimenti regolatori.

Con la comunicazione di cui al comma 27.4 del TIQE, l'impresa distributrice deve fornire l'elenco degli ambiti territoriali *critici* e *ipercritici*, con evidenza di quelli con istanza di posticipo dell'anno *target* e di quelli che partecipano alla regolazione per esperimenti, secondo il formato della seguente Tabella 1.

**Tabella 1:** *Elenco degli ambiti territoriali critici e ipercritici, con evidenza di quelli con istanza di posticipo dell'anno target e con istanza di partecipazione dal 2020 alla regolazione per esperimenti*

IDAmbito	Utenti BT al 31 dicembre 18	$N_1$ anno 2018 (ricalcolato con esclusione della quota GFE)	$N_1$ anno 2018 (quota GFE)	Utenti BT al 31 dicembre 19	$N_1$ anno 2019 (ricalcolato con esclusione della quota GFE)	$N_1$ anno 2019 (quota GFE)	Tipo ambito (Ipercritico o /Critico)	Richiesta di posticipo dell'anno <i>target</i> (Si/No)	Partecipazione ad esperimenti (Si/No)

## 2. Richiesta di posticipo dell'anno *target*

La richiesta di posticipo dell'anno *target* deve essere corredata da una relazione tecnica, specifica per ciascun ambito territoriale critico o ipercritico per cui si intende presentare richiesta di posticipo, contenente le informazioni di cui al comma 27.4 lettere a) e b) del TIQE. La stessa relazione tecnica può riferirsi anche ad un gruppo di ambiti territoriali, purché interessati dalle medesime criticità strutturali. La relazione tecnica deve essere completata da un cronoprogramma degli interventi strutturali necessari.

### 2.1 Criticità strutturali presenti nell'ambito territoriale (o gruppo di ambiti)

L'impresa distributrice deve descrivere le criticità strutturali presenti nell'ambito territoriale (o nel gruppo di ambiti territoriali, come sopra inteso) attraverso l'utilizzo di indicatori che dimostrino in modo oggettivo la sussistenza di criticità che rendono impossibile il raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni  $N_1$  in assenza di posticipo dell'anno *target*.

## 2.2 Cronoprogramma degli interventi

L'impresa distributrice deve predisporre, per ogni ambito territoriale (o gruppo di ambiti), un cronoprogramma degli interventi programmati per la risoluzione delle criticità strutturali, caratterizzato da granularità temporale annuale, che evidenzi l'incompatibilità delle tempistiche autorizzative/realizzative/di cantierizzazione con l'orizzonte del 2023 (per gli ambiti *critici*) o del 2025 (per gli ambiti *ipercritici*) per il raggiungimento del livello obiettivo applicabile del numero di interruzioni. Per ciascuna tipologia di intervento l'impresa distributrice deve indicare l'eventuale necessità di esecuzione di lavori di interconnessione con la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) con riscontro di Terna, fornendo periodicamente una indicazione dello stato di avanzamento degli stessi.

A seguito delle verifiche biennali che l'Autorità effettuerà a decorrere dal 2022 per la verifica della attuazione degli interventi programmati (ai sensi del comma 27.17), la posticipazione dell'anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni potrebbe essere revocata qualora si evidenzi una situazione di ritardo rispetto agli impegni assunti dall'impresa distributrice in sede di istanza.

## 2.3 Informazioni da inviare all'Autorità

L'impresa distributrice riepiloga le informazioni di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 adottando il formato di cui alla seguente Tabella 2.

**Tabella 2:** *Elenco degli ambiti territoriali per i quali è richiesta posticipazione dell'anno target, con evidenza della criticità strutturale, e cronoprogramma degli interventi che comportano lavori sulla interconnessione con la RTN*

IDAmbito	Criticità strutturale	Tipologia intervento (nuovo/potenziam.to impianto primario /adeguamento e potenziamento linee etc.)	Anno previsto per l'ottenimento delle autorizzazioni	Anno di avvio dei cantieri	Anno di completamento dell'intervento (*)	Stato dei lavori previsti sulla RTN (**)

(\*) L'anno di completamento dell'intervento non dovrebbe essere successivo all'anno *target* per il raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni.

(\*\*) Da selezionare fra "Accettazione della Soluzione Tecnica Minima Generale presentata da Terna" oppure "Intervento già incluso nei Piani di Sviluppo" oppure "Intervento in corso".

Qualora gli interventi programmati per la risoluzione delle criticità strutturali non interessino la RTN, l'impresa distributrice riepiloga le informazioni adottando il formato della precedente Tabella 2 evidenziando i lavori previsti sulla rete di distribuzione che rendono possibile il raggiungimento del livello obiettivo del numero di interruzioni solamente con posticipo.

## 3. Adesione agli esperimenti regolatori

L'impresa distributrice che intende realizzare esperimenti regolatori per la continuità del servizio formalizza la richiesta di partecipazione agli esperimenti regolatori ai sensi dell'articolo 27bis, entro il 30 aprile 2020<sup>2</sup> per gli esperimenti che hanno inizio il 1° gennaio 2020 (ed entro il 28 febbraio 2021 per gli esperimenti che hanno inizio il 1° gennaio 2021, vd capitolo 4).

<sup>2</sup> Termine prorogato dalla determina della Direzione Infrastrutture 26 marzo 2020, n. 5/2020.

La partecipazione agli esperimenti regolatori avviene su base volontaria ed è subordinata all'invio all'Autorità, entro le medesime date, di una relazione contenente le informazioni di cui alla Scheda n. 9, articolata come di seguito illustrato, nonché all'approvazione da parte dell'Autorità con determina del direttore DIEU, prevista entro il 31 luglio 2020.

Sulla base di quanto disposto dalla scheda 9 del TIQE, la partecipazione alla regolazione per esperimenti di un ambito territoriale:

- è possibile sia per entrambi gli indicatori di numero e durata delle interruzioni che per uno solo dei due; in questo secondo caso all'indicatore non oggetto di esperimento regolatorio si applica la regolazione premi-penalità ordinaria del TIQE;
- con livello effettivo 2018-19 del numero e della durata di interruzione inferiore a 1,5 volte il livello obiettivo applicabile è possibile solamente nel caso in cui detto ambito venga aggregato ad un nucleo di ambiti della stessa provincia (detto anche perimetro principale della sperimentazione) per ognuno dei quali siano soddisfatti i requisiti per la partecipazione alla regolazione per esperimenti, purché l'impresa dimostri che possa beneficiare delle soluzioni che verranno sperimentate o la sua inclusione nell'esperimento sia funzionale alla buona riuscita dello stesso.

### **3.1 Definizione del perimetro della sperimentazione**

L'impresa distributrice deve indicare il "perimetro principale della sperimentazione", individuato come l'ambito territoriale (o un aggregato di ambiti territoriali) avente numero di interruzioni e durata delle interruzioni nel biennio 2018-19 oltre 1,5 volte i livelli obiettivo applicabili (se la partecipazione avviene con entrambi gli indicatori) oppure avente il numero di interruzioni o la durata delle interruzioni, sempre nel biennio 2018-19, oltre 1,5 volte il livello obiettivo applicabile (se la partecipazione avviene con un solo indicatore).

L'impresa distributrice può proporre l'aggregazione di diversi ambiti territoriali, come sopra individuabili, rientranti nel "perimetro principale della sperimentazione", anche di diversa concentrazione, purché della stessa provincia.

L'impresa distributrice ha inoltre la facoltà di includere nell'esperimento regolatorio ulteriori ambiti territoriali non rientranti nel "perimetro principale della sperimentazione" (con entrambi i livelli effettivi 2018-19 di durata e numero delle interruzioni inferiori a 1,5 volte i livelli obiettivo applicabili, o con il solo livello effettivo 2018-19 oggetto di sperimentazione inferiore al livello obiettivo applicabile) purché dimostri che:

- tali ambiti possono effettivamente beneficiare delle soluzioni che verranno sperimentate;
- l'inclusione di tali ambiti è funzionale alla buona riuscita dell'esperimento stesso.

Gli ambiti territoriali non rientranti nel "perimetro principale della sperimentazione" per cui l'impresa eventualmente richiede l'inclusione nella sperimentazione rappresentano il "perimetro secondario della sperimentazione".

Il "perimetro principale della sperimentazione" e il "perimetro secondario della sperimentazione" costituiscono il "perimetro della sperimentazione".

L'impresa distributrice riepiloga le informazioni adottando il formato della seguente Tabella 3a.

**Tabella 3a:** Individuazione degli ambiti rientranti nel perimetro della sperimentazione per gli esperimenti regolatori con avvio nel 2020

IDAmbito	Indicatori oggetto di esperimento (numero, durata, numero e durata)	Tipologia di perimetro (perimetro principale o secondario)	Nome aggregato (*)	Innovazione tecnologica utilizzata	Istanza di posticipo dell'anno target (Si/No)

(\*) nel caso di aggregazione di più ambiti di diversa concentrazione appartenenti alla stessa provincia, indicare la provincia (ad es: "Milano", "Roma", "Napoli", ecc.). In caso di non aggregazione, indicare "Nessuno".

I dati relativi all'esperimento devono includere:

- oggetto e descrizione dell'esperimento, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica adottata (in uno stesso esperimento possono essere adottate diverse forme di innovazione);
- identificazione del percorso di miglioramento della continuità nel corso della sperimentazione (secondo il formato di cui alla successiva tabella 3b); l'impresa distributrice deve indicare e motivare il percorso di miglioramento (livello tendenziale) atteso in ciascun ambito territoriale (o aggregato di ambiti) oggetto della sperimentazione, garantendo che nell'ultimo anno di esperimento lo stesso coincida almeno:
  - per il numero di interruzioni, con il livello tendenziale determinato dall'Autorità secondo quanto illustrato in premessa e nel capitolo 4 per gli ambiti con esperimento che decorre dal 2021<sup>3</sup>;
  - per la durata delle interruzioni, con il livello obiettivo applicabile<sup>4</sup>;
- eventuale proposta di nuovi meccanismi regolatori;
- ulteriori deroghe regolatorie; le imprese distributrici possono identificare specifici aspetti della regolazione attuale che a loro giudizio ostacolano l'innovazione proposta e fornire elementi atti a dimostrare che, senza la rimozione di tali ostacoli, non si può ottenere un miglioramento superiore a quello che si otterrebbe senza le deroghe richieste; tali deroghe regolatorie devono essere applicate a tutti gli ambiti territoriali inclusi nel perimetro della sperimentazione;
- sistemi periodici di reporting e monitoraggio della sperimentazione, con scadenze proposte dall'impresa distributrice, per ciascun ambito rientrante nel perimetro della sperimentazione.

**Tabella 3b:** percorso di miglioramento della continuità del servizio proposto dall'impresa

IDAmbito	Nome aggregato	D <sub>1</sub> 2020	D <sub>1</sub> 2021	D <sub>1</sub> 2022	D <sub>1</sub> 2023	N <sub>1</sub> 2020	N <sub>1</sub> 2021	N <sub>1</sub> 2022	N <sub>1</sub> 2023

<sup>3</sup> Nel caso di aggregazione di ambiti, il livello tendenziale dell'Autorità nel 2023 è ottenuto come media ponderata dei livelli tendenziali 2023 degli ambiti che formano l'aggregazione, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti BT al 31 dicembre 2019.

<sup>4</sup> Nel caso di aggregazione di ambiti, il livello obiettivo dell'Autorità nel 2023 è ottenuto come media ponderata dei livelli obiettivo 2023 degli ambiti che formano l'aggregazione, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti BT al 31 dicembre 2019.

#### **4. Istruzioni operative alle imprese distributrici di energia elettrica con avvio degli esperimenti regolatori nel 2021**

Le imprese distributrici con esperimenti regolatori che decorrono dal 2021, comunicano entro il 28 febbraio 2021 le medesime informazioni indicate ai precedenti punti 1, 2 e 3 per i soli ambiti o aggregati di ambiti sede di esperimento dal 2021. L'approvazione degli esperimenti è prevista entro il 30 giugno 2021 tramite determina del direttore DIEU.

Per detti ambiti la determinazione dei livelli tendenziali e la regolazione premi-penalità applicabile nell'anno 2020 avvengono come indicato nella parte finale della premessa del presente documento.